



CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

Proposta di legge avente ad oggetto

“NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE”

ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese o rese su incarico affidato da una pubblica amministrazione, da un ente pubblico o da una società a prevalente partecipazione pubblica. La finalità è quella di tutelare il lavoro svolto dai professionisti contestualmente al contrasto dell’evasione fiscale.

ARTICOLO 2 (Presentazione dell’istanza alla pubblica amministrazione)

1. La presentazione dell’istanza autorizzativa o dell’istanza per prestazioni professionali previste dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento di incarico al professionista sottoscritta dal committente.

ARTICOLO 3 (Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)

1. L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori delle prestazioni professionali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante l’avvenuto pagamento delle spettanze professionali con l’indicazione degli estremi del relativo documento fiscale.
2. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione di notorietà costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato.

ARTICOLO 4 (Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)

1. Per prestazioni professionali svolte su incarico della pubblica amministrazione di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, la chiusura delle procedure tecnico - amministrative è subordinata all’approvazione degli atti relativi al pagamento delle spettanze del professionista o dei professionisti incaricati.

ARTICOLO 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.